



L'avvocato generale Wahl ritiene che l'impugnazione dell'Intel avverso l'irrogazione di un'ammenda di EUR 1,06 miliardi per abuso di posizione dominante dovrebbe essere accolta

La causa dovrebbe essere rinviata al Tribunale per un nuovo esame

Con decisione del 13 maggio 2009¹, la Commissione ha inflitto al produttore statunitense di microprocessori Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro per aver abusato della sua posizione dominante nel mercato dei processori (CPU)² x86³, in violazione delle regole di concorrenza dell'Unione e dello Spazio economico europeo (SEE). La Commissione ha altresì ordinato a Intel di porre immediatamente fine all'infrazione, qualora non lo avesse già fatto.

Secondo la Commissione, Intel ha abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei processori x86 nel periodo ottobre 2002–dicembre 2007, mettendo in atto una strategia volta a estromettere dal mercato un concorrente, Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)⁴.

La Commissione ha ritenuto che Intel occupasse una posizione dominante in quanto deteneva circa il 70%, o più, delle quote di mercato ed era estremamente difficile per i concorrenti accedere e svilupparsi sul mercato a causa del carattere irrecuperabile degli investimenti nella ricerca e sviluppo, nella proprietà intellettuale e negli impianti di produzione.

Ad avviso della Commissione, l'abuso⁵ era caratterizzato da varie misure adottate da Intel nei confronti dei propri clienti (produttori di computer) e del rivenditore europeo di dispositivi microelettronici Media-Saturn-Holding.

Intel ha applicato, infatti, a quattro importanti produttori di computer (Dell, Lenovo, HP et NEC) sconti condizionati al fatto che questi si rifornissero presso Intel per tutto, o quasi tutto, il loro fabbisogno di processori x86. Allo stesso modo, Intel ha accordato pagamenti a Media-Saturn sottoposti alla condizione che quest'ultima vendesse esclusivamente computer dotati di processori x86 di Intel. Secondo la Commissione, tali sconti e pagamenti hanno garantito la fedeltà dei quattro produttori sopra menzionati e di Media-Saturn e, in tal modo, hanno ridotto in modo significativo la capacità dei concorrenti di Intel di competere grazie ai meriti dei loro processori x86. Il comportamento anticoncorrenziale di Intel ha quindi determinato una riduzione della scelta offerta ai consumatori nonché degli incentivi all'innovazione.

In applicazione degli Orientamenti del 2006, la Commissione ha inflitto a Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro. Intel ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione dinanzi al

¹ Una sintesi della decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 227 del 22 settembre 2009, pag. 13. Vedasi anche il comunicato stampa della Commissione [IP/09/745](#) del 13 maggio 2009 ed il [MEMO/09/400](#) del 21 settembre 2009.

² Il processore è una componente essenziale di qualsiasi computer, in termini sia di funzionamento generale del sistema che di costo globale dell'apparecchio. Esso viene spesso considerato il «cervello» del computer. La produzione dei processori richiede costosi impianti ad alta tecnologia.

³ I processori utilizzati nei computer possono essere suddivisi in due categorie, segnatamente i processori x86 e i processori basati su un'altra architettura. L'architettura x86 è uno standard sviluppato da Intel per i suoi processori, che serve al funzionamento dei sistemi operativi Windows e Linux. Windows è principalmente connesso all'insieme delle istruzioni x86.

⁴ Prima del 2000, esistevano vari produttori di processori x86, ma la maggior parte di essi è sparita dal mercato.

⁵ Secondo la Commissione, l'abuso in questione costituiva un'«infrazione unica e continuata».

Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento di tale decisione o, in subordine, una sostanziale riduzione dell'ammenda ⁶.

Il 12 giugno 2014 ⁷, il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso di Intel.

Intel ha impugnato la decisione del Tribunale, sostenendo che quest'ultimo avrebbe commesso un errore di diritto i) nella qualificazione giuridica degli sconti come «sconti di esclusiva»; ii) nella constatazione di una violazione nel 2006 e nel 2007 e nella valutazione della rilevanza della copertura di mercato; iii) nella classificazione come «sconti di esclusiva» di taluni accordi di sconto che riguardavano una parte minoritaria degli acquisti di un cliente; iv) nell'interpretazione del diritto dell'Unione riguardo alla mancanza di un obbligo di registrare il colloquio che la Commissione ha avuto con un dirigente di Dell; v) nel dichiarare la Commissione competente relativamente agli accordi conclusi in Cina tra Intel e Lenovo; vi) nel determinare l'importo dell'ammenda e nell'applicare retroattivamente gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende.

Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, l'avvocato generale Nils Wahl osserva, nelle odierne conclusioni, che il Tribunale ha considerato gli sconti concessi a Dell, HP, NEC e Lenovo quali «sconti di esclusiva» e, a seguito di tale classificazione, non ha ritenuto necessario esaminare la capacità di tale categoria di sconti di restringere la concorrenza.

L'avvocato generale ricorda il principio, derivante dalla giurisprudenza della Corte, riguardante la presunta abusività degli sconti di fedeltà, ma osserva che la Corte ha costantemente tenuto conto, in concreto, di «tutte le circostanze» nel determinare se il comportamento addebitato configuri un abuso di posizione dominante. L'analisi del contesto del comportamento addebitato mira ad accertare che sia stato dimostrato a sufficienza che un'impresa ha abusato della sua posizione dominante. In caso contrario, un comportamento che, occasionalmente, è semplicemente inidoneo a restringere la concorrenza potrebbe trovarsi incluso in un divieto generale. Siffatto divieto generale rischierebbe anche di includere e di sanzionare comportamenti che favoriscono la concorrenza.

L'avvocato generale conclude, quindi, che **il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che gli «sconti di esclusiva» costituiscono una categoria unica e separata di sconti per la quale non è richiesta una valutazione di tutte le circostanze al fine dimostrare l'esistenza di un abuso di posizione dominante.**

L'avvocato generale prosegue, inoltre, stabilendo che **il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando, nella sua valutazione, ad abundantiam, della capacità di restringere la concorrenza, ha ommesso di accertare, in base a tutte le circostanze, che gli sconti e i pagamenti offerti dalla ricorrente avessero, con tutta probabilità, un effetto preclusivo anticoncorrenziale.**

Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, l'avvocato generale ricorda che il Tribunale ha ritenuto sufficiente svolgere un'analisi globale della quota di mercato che era stata in media oggetto di preclusione durante il periodo compreso tra il 2002 e il 2007. In ragione di tale fatto, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che la copertura di mercato fosse notevolmente più limitata nel 2006 e nel 2007.

Secondo l'avvocato generale, nell'adottare tale approccio, **il Tribunale ha abbandonato il criterio della «copertura di mercato sufficiente» e, quindi, non ha verificato se il comportamento in questione fosse atto a restringere la concorrenza nel 2006 e nel 2007. Se non avesse ommesso tale accertamento, avrebbe dovuto concludere che una quota di mercato vincolata di entità così limitata non è decisiva ai fini della dimostrazione di una restrizione della concorrenza.** A ciò non si può porre rimedio applicando la nozione di «infrazione unica e

⁶ Detto importo è stato determinato sulla base del valore delle vendite di processori x86 fatturate da Intel a società con sede nel territorio del SEE durante l'ultimo anno dell'infrazione (3 876 827 021 euro nel 2007). La Commissione ha poi determinato una percentuale di tale valore in funzione della gravità dell'infrazione (il 5% su un massimo ammissibile del 30%) prima di moltiplicarla per il numero di anni dell'infrazione (cinque anni e tre mesi, da cui risulta un fattore del 5,5).

⁷ Sentenza [T-286/09](#), v. anche comunicato stampa n. [82/14](#).

continuata». Secondo l'avvocato generale, anche ogni singolo comportamento deve costituire di per sé una violazione. Pertanto, l'avvocato generale propone che il secondo motivo di impugnazione sia accolto.

Per quanto riguarda il terzo motivo d'impugnazione, l'avvocato generale ribadisce la sua posizione, secondo la quale non esiste una categoria separata di «sconti di esclusiva». Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Corte non condividesse tale interpretazione, l'avvocato generale è dell'opinione che tale motivo di impugnazione debba essere accolto, in quanto **gli «sconti di esclusiva» sarebbero subordinati alla condizione, non soddisfatta nelle circostanze del caso di specie, che il cliente acquisti «la totalità o una parte considerevole» del suo fabbisogno presso l'impresa in posizione dominante.** HP e Lenovo potevano ancora acquistare quantitativi significativi di processori x86 presso AMD.

Riguardo al quarto motivo di impugnazione, l'avvocato generale ricorda che la normativa dell'Unione impone alla Commissione di registrare i colloqui per garantire che le imprese sospettate di violare le regole di concorrenza dell'Unione possano organizzare la loro difesa e altresì che i giudici dell'Unione possano controllare se la Commissione abbia esercitato i suoi poteri entro i limiti previsti dalle norme. Pertanto, a suo avviso, **il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la Commissione non aveva violato il diritto dell'Unione omettendo di organizzare e di verbalizzare una riunione conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile.** Infatti, **l'avvocato generale non concorda sul fatto che detta irregolarità procedurale possa essere sanata con la nota al fascicolo fornita successivamente** dalla Commissione, poiché tale nota non registra la sostanza del colloquio tenuto dalla Commissione con il dirigente di Dell. L'avvocato generale ritiene, pertanto, che anche il quarto motivo di impugnazione debba essere accolto.

Per quanto riguarda il quinto motivo e la questione se la Commissione fosse competente, ai sensi del diritto internazionale, ad avviare un procedimento contro Intel per il suo comportamento anticoncorrenziale, l'avvocato generale non è convinto che il presunto abuso di Intel possa ritenersi attuato nel SEE. A suo avviso, **il Tribunale non ha valutato se gli effetti anticoncorrenziali derivanti da taluni accordi tra Intel e Lenovo fossero atti a produrre effetti anticoncorrenziali immediati, sostanziali e prevedibili nel SEE** e quindi ha commesso un errore nell'applicare il criterio dell'attuazione e dell'effetto «qualificato» per respingere gli argomenti di Intel relativi all'incompetenza della Commissione.

Infine, riguardo all'ammenda inflitta, l'avvocato generale considera che **il fatto che l'ammenda inflitta fosse, all'epoca l'ammenda più elevata mai inflitta non la rende di per sé sproporzionata e Intel non ha indicato alcun errore di diritto commesso dal Tribunale che consenta alla Corte di valutare la proporzionalità dell'ammenda.**

Per quanto riguarda l'applicazione retroattiva degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 della Commissione a un comportamento che è, in parte, ad essi precedente, l'avvocato generale ritiene che i limiti del potere discrezionale della Commissione nell'infliggere un'ammenda per la violazione delle regole di concorrenza dell'Unione siano fissati dalla normativa dell'Unione e non dagli Orientamenti per il calcolo delle ammende. **Purché l'ammenda inflitta rimanga entro i limiti di tale normativa, Intel non può invocare il principio di irretroattività per contestare l'ammenda inflitta.**

Poiché i motivi dal primo al quinto dovrebbero essere accolti, l'avvocato generale conclude che **la sentenza del Tribunale dovrebbe essere annullata.** Tuttavia, **l'avvocato generale ritiene che la causa dovrebbe essere rinviata al Tribunale affinché esamini tutte le circostanze del caso di specie** e, eventualmente, gli effetti reali o potenziali del comportamento di Intel sulla concorrenza nell'ambito del mercato interno. Ciò comporta una valutazione dei fatti che il Tribunale è maggiormente in grado di effettuare.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella

causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106